

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 876 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

G. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Tumminelli, Marta Colzani,
con domicilio eletto in Milano, Corso Venezia, 36

contro

Comune di Como, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli
avvocati Chiara Piatti, Maria Antonietta Marciano, con domicilio eletto in Milano,
presso la Segreteria del T.A.R.;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, domiciliata in Milano, Piazza Città di
Lombardia, 1

nei confronti di

Provincia di Como

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Como n. 32 del 13 giugno 2013,
avente ad oggetto “*Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del piano di
governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.*”, e ciò nella parte in
cui i mappali di proprietà della ricorrente sono stati classificati in zona SV4, SV4.2
e SV3.1, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque

connesso al precedente provvedimento, in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale di Como n. 74 del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto “*Adozione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della l. r. n. 12/2005 e s.m.i.*”, le deliberazioni della G.C. del Comune di Como n. 328 del 12 dicembre 2007 e n. 290 del 6 ottobre 2010, nonché, ancora, il parere motivato finale del 22 maggio 2013, la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/761 del 10 novembre 2010, la circolare della direzione generale territorio e urbanistica della Regione Lombardia, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 in data 14 dicembre 2010, limitatamente al punto 5, oltre che per la condanna al risarcimento del danno derivante dagli impugnati provvedimenti: atti e domanda impugnati e proposta con ricorso principale;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Corno n. 63 dell’11 luglio 2016, avente ad oggetto “*Variante al Piano di Governo del territorio Piano dei servizi e Piano delle regole: decisione e controdeduzione alle osservazioni e approvazione definitiva*”, e ciò nella parte in cui l’Amministrazione ha classificato gli immobili oggetto del contendere “*in zona SV1, SV3, SV9, CR1.2 all’interno della rete ecologica locale e disciplinati dagli art. 26, 28, 29, 31, 38 e 49 delle Disposizioni di Attuazione del P.d.R*”, nonché degli atti presupposti, oltre che per il risarcimento del danno derivante dagli impugnati provvedimenti: atti e domanda impugnati e proposta con ricorso per motivi aggiunti depositato il 15.2.2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Como e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la società G. s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del Consiglio Comunale di Como n. 32 del 13 giugno 2013, avente ad oggetto "*Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del piano di governo del territorio ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.*", e ciò nella parte in cui i mappali di proprietà della ricorrente sono stati classificati in zona SV4, SV4.2 e SV3.1, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al precedente provvedimento, in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale di Como n. 74 del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto "*Adozione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della l. r. n. 12/2005 e s.m.i.*", le deliberazioni della G.C. del Comune di Como n. 328 del 12 dicembre 2007 e n. 290 del 6 ottobre 2010, nonché, ancora, il parere motivato finale del 22 maggio 2013, la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/761 del 10 novembre 2010, la circolare della direzione generale territorio e urbanistica della Regione Lombardia, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 in data 14 dicembre 2010, limitatamente al punto 5. È stata, inoltre, proposta domanda di risarcimento del danno derivante dagli impugnati provvedimenti.

La ricorrente ha premesso di aver acquistato i predetti mappali in data 6.6.2006 dalla società B. C. s.r.l. e che all'epoca di tale acquisto tali aree risultavano classificate dal PRG in allora vigente in parte in zona "*B5 – Edilizia prevalentemente specialistica non residenziale con densità medio-bassa*" (mappali e) e in zona "*Ec – agricola*" (mappale), mentre su un restante mappale (.....) insisteva un capannone produttivo.

Ha soggiunto che con "*deliberazione n. 47 del 10 luglio 2006 (...) il Comune di Como ha adottato un piano di recupero di iniziativa privata*" proposto dalla società dante causa, avente ad oggetto "*la realizzazione di un complesso con destinazione residenziale, artigianale*

e commerciale/terziaria sul compendio oggi di proprietà della ricorrente in Como, Via (.....), (...) di una volumetria pari a mc. 7.540,50 ad uso residenziale, mc. 6.264,48 ad uso artigianale e mc. 1.273,02 ad uso commerciale terziario” (cfr. pag. 3); oltre a ciò, la società ricorrente “in data 5 dicembre 2006 ha provveduto ad acquistare anche il mappale” (cfr. pag. 4), di proprietà dell’E. e destinato ad essere ceduto al Comune quale condizione per l’approvazione del citato piano di recupero.

Il piano in questione, tuttavia, non è mai stato approvato.

All’opposto, con l’adozione del PGT le predette aree sono state classificate in zona “SV4 parchi locali di interesse sovracomunale” e parte in zona “SV4.2 immobili per i quali sono previsti interventi integrativi o sostitutivi mediante permesso di costruire convenzionato o pianificazione attuativa” all’interno della delimitazione delle zone “SV3.1 area di riferimento per le valutazioni di incidenza”: le relative disposizioni di attuazione del piano delle regole (artt. 43, 44 e 46) hanno previsto, “quanto alle aree SV4, solo interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo e, quanto alle aree SV4.2, solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, escludendo la demolizione e ricostruzione” (cfr. pag. 5).

Tale classificazione – ha concluso la ricorrente – “ha eliminato le possibilità edificatorie nel comparto, sulle quali la società ricorrente faceva ragionevole affidamento stante l’adozione del Piano di recupero, pienamente efficace sino all’adozione del nuovo PGT” (cfr., ancora, pag. 5).

Né hanno determinato rimeditazioni pianificatorie le osservazioni successivamente presentate per contestare tali previsioni, le quali sono state respinte dall’Amministrazione comunale sul presupposto che “l’immobile ricade in un ambito per il quale è prevista una disciplina di salvaguardia fino all’istituzione del proposto Parco Locale di Interesse Sovracomunale”; sono, pertanto, rimaste inalterate le significative limitazioni di sviluppo edilizio, attestatesi, in pratica, non oltre la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, con espressa esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione.

A fondamento dell'impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione dei principi della legge 1150/1942, dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'art. 11 della legge regionale 1/2012 e del principio di legittimo affidamento.

La ricorrente ha osservato che *“la nuova destinazione urbanistica va ad incidere su singole posizioni connotate da una fondata aspettativa basata sulla precedente destinazione dell'area”* (cfr. pag. 8) e che, pertanto, l'acquisto del mappale di proprietà dell'E., costituendo la condizione per l'approvazione del piano di recupero, avrebbe sostanziato non già una *“semplice aspettativa ad una determinata destinazione delle aree, tenuto conto sia dell'avanzato iter procedurale per l'approvazione del piano sia degli adempimenti effettuati dalla ricorrente, ma un affidamento qualificato sulla destinazione delle aree, cioè una fondata aspettativa in merito”* (cfr. pag. 9).

In sostanza il Comune non avrebbe motivato le scelte elette nello strumento urbanistico e *“del tutto irrilevante, sotto questo profilo, è il riferimento al fatto che gli immobili sono classificati nell'ambito di un istituendo PLIS”* (cfr. pag. 11).

2°) Violazione dell'art. 97 della Costituzione, dei principi della legge 1150/1942, dell'art. 34 della legge regionale 86/1983, della deliberazione di G.R. n. 8/6148 del 12 dicembre 2007, dell'art. 13 delle NTA del PTCP della Provincia di Como; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, difetto d'istruttoria e di motivazione.

Con tale censura la ricorrente ha dedotto che *“le aree in considerazione non hanno neppure le caratteristiche richieste dalla delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/6148 del 2007 per essere inserite nei PLIS (volti a tutelare aree a vocazione agricola di valore naturale, paesistico e storico culturale) e per attuare le finalità dei predetti parchi ivi previste (ad es. contribuire alla realizzazione della rete ecologica, tutelare i paesaggi con presenze monumentali etc.)”* (cfr. pag. 12): il tutto a dimostrazione della lacunosità delle valutazioni istruttorie, le quali non avrebbero tenuto conto del contesto circostante, connotato da notevole urbanizzazione e dall'assenza di elementi di rilevanza agricola e paesaggistica (sensibilità bassa), tanto è vero che *“il compendio*

risulta esterno alla rete ecologica” in base alle previsioni del PTCP della Provincia di Como (cfr. pag. 15).

3°) Violazione dell’art. 5 del DPR 357/1997 e dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE; eccesso di potere per illogicità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

La ricorrente ha evidenziato l’illegittimità delle previsioni impugnate in quanto le aree sarebbero “*esterne al SIC (.....) e neppure sono confinanti con tale sito*” (cfr. pag. 16).

4°) Violazione della Direttiva 2001/427CE, degli artt. 4 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 97 della Costituzione: incompetenza.

Ad avviso della ricorrente, inoltre, la nomina del dirigente del settore ambiente del Comune di Como quale “*autorità competente per la VAS*” sarebbe stata illegittima (con conseguente illegittimità derivata degli atti da quest’ultimo adottati) per violazione delle sopra citate disposizioni legislative comunitarie, le quali, peraltro, avrebbero prefigurato la necessità di specifiche competenze e mezzi che, al contrario, nella specie sarebbero del tutto difettati.

In altri termini, “*l’opzione interna, cioè quella di individuare quale autorità competente una mera articolazione organizzativa nell’ambito della stessa autorità procedente, è legittima nel limitato caso in cui l’autorità che elabora il piano o programma sia essa stessa l’autorità pubblica competente, per l’ordinamento interno, in materia ambientale e sempreché detta articolazione disponga di un’autonomia reale in termini di mezzi amministrativi e risorse umane*” (cfr. pag. 19).

La domanda risarcitoria è stata radicata, in particolare, sulla “*vanificazione della possibilità di realizzare sulle aree in considerazione qualsiasi intervento con perdita degli investimenti effettuati e comunque nel ritardo con cui si dovesse procedere all’edificazione sui mappali di proprietà*” (cfr. pag. 23).

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia (14.5.2014) e il Comune di Como (4.11.2015).

Con motivi aggiunti depositati il 15.2.2016 la ricorrente ha, poi, impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Corno n. 63 dell'11 luglio 2016, avente ad oggetto "*Variante al Piano di Governo del territorio Piano dei servizi e Piano delle regole: decisione e controdeduzione alle osservazioni e approvazione definitiva*", e ciò nella parte in cui l'Amministrazione ha classificato gli immobili oggetto del contendere "*in zona SV1, SV3, SV9, CR1.2 all'interno della rete ecologica locale e disciplinati dagli art. 26, 28, 29, 31, 38 e 49 delle Disposizioni di Attuazione del P.d.R*", nonché gli atti presupposti (tra i quali, in particolare, la deliberazione di adozione).

A fondamento di tale impugnazione ha richiamato i motivi del ricorso introduttivo, dedotti sia in via derivata, sia in via autonoma; ha, inoltre, reiterato la domanda risarcitoria.

In vista dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 14 febbraio 2018, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare:

- nella memoria dell'11.1.2018 il Comune di Como ha opposto che "*con l'approvazione della sua variante, l'Amministrazione comunale non priva l'attuale ricorrente delle proprie facoltà edificatorie: le disciplina diversamente. Infatti, all'art. 48 delle Disposizioni Attuative dell'attuale PGT della città di Como sono previsti per gli immobili prevalentemente artigianali e/o produttivi interventi integrativi o sostitutivi in base ai quali ; (...) al punto 1, in caso di conferma dell'attività esistente, è consentito un incremento del 20% della SLP, (...) al punto 2, lett. a) e b), in caso di "mantenimento" del manufatto esistente, è consentito l'insediamento di tutte le destinazioni d'uso; (...) al punto 2 lett. c), in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino demolizione e ricostruzione, è consentita, con riferimento al caso di specie, una volumetria a destinazione residenziale pari a 6.393 mc; (...) al punto 3, in caso di edilizia residenziale integrata, un aumento del 10% della volumetria residenziale di cui sopra*" (cfr. pagg. 3 – 4): che il piano di recupero richiamato dalla ricorrente "*è stato solo adottato (...) per altro, cinque anni prima dell'adozione del PGT*" (cfr. pag. 5); che, peraltro, in base alla nuova pianificazione "*mediante piano attuativo*

sono, altresì, consentite tutte (...) le trasformazioni di cui all'art. 48.2 delle NTA di che trattasi, sino alla realizzazione di residenza fino a 6.393 mc. Non si nega che le facoltà edificatorie di parte ricorrente siano state "ridimensionate" dal PGT: ciò, tuttavia, è avvenuto legittimamente nell'ambito dell'esercizio dei poteri pianificatori dell'Amministrazione comunale" (cfr. pag. 8): il tutto a prescindere dalla (mera) prossimità degli immobili in questione al sito SIC (.....); è stata, inoltre, eccepita l'inammissibilità delle censure rivolte alle norme attuative del PTCP di Como per difetto d'interesse e omessa notificazione del ricorso alla Provincia di Como; si è, infine, motivatamente opposto alla domanda risarcitoria;

- nella memoria dell'11.1.2018 la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, soggiungendo, con riguardo alla liquidazione del danno da risarcire, che *"il valore complessivo dell'area di cui si tratta, acquistata per il prezzo complessivo di € 1.507.297,64, oggi (a seguito dei provvedimenti illegittimi qui contestati) è stato ridotto al valore di € 278,600,80 (tenuto conto dei valori agricoli medi della Provincia di Como) (...); i costi sostenuti dalla società per l'acquisto della "cabina E.", oltre a ICI/IMU, interessi su finanziamenti e mutui e spese notarili, tutti legati al piano di recupero non attuato a seguito dei provvedimenti illegittimi qui impugnati, ad oggi ammontano ad oltre 210.000,00 euro (...); il mancato guadagno conseguente alla mancata attuazione del piano di recupero adottato a seguito dei provvedimenti illegittimi impugnati può essere stimato in € 1.183.845,00"* (cfr. pag. 9);

- nella memoria del 23.1.2018 la Regione Lombardia ha opposto che *"il Comune di Como (capoluogo di provincia, dotato di ampia struttura, di dirigenti e competenze storicamente esercitate) rientra anche per le descritte ragioni tra gli enti che possono pacificamente assicurare all'autorità competente per la VAS l'adeguato grado di autonomia, di competenze e di risorse idonee ad esercitare correttamente la funzione"* (cfr. pag. 2);

- nella replica del 23.1.2018 la ricorrente ha contestato la consistenza della volumetria che, ad avviso dell'Amministrazione comunale, sarebbe assentibile in forza sopravvenuta pianificazione.

All'udienza pubblica del 14 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, occorre rilevare che le previsioni riguardanti le aree della società ricorrente, originariamente regolate dal PGT approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 13 giugno 2013, sono state riformate per effetto della variante approvata con deliberazione n. 63 dell'11 luglio 2016. Sono mutati, in particolare, non soltanto i riferimenti relativi alla zonizzazione dei citati immobili, ma anche la disciplina attuativa (e con essa l'ampiezza delle possibilità edificatorie), oltre al fatto che *“tale classificazione ha confermato l'eliminazione del Piano di Recupero adottato e il sostanziale azzeramento dell'edificabilità delle aree di cui si tratta, pur avendo eliminato il PLIS previsto nel PGT originario”* (cfr. pag. 5 dei motivi aggiunti).

Ragione per cui il ricorso principale dev'essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Sempre in via preliminare il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità opposta dal Comune resistente in ordine *“alle censure relative alla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 13 delle NTA del PTCP della Provincia di Como ed alle diverse figure sintomatiche dell'eccesso di potere ad esso riconducibili”* (cfr. pag. 10 della memoria conclusiva), in quanto difetterebbe l'interesse a ricorrere e, comunque, sarebbe stata omessa la notificazione alla Provincia di Como.

Invero, nel ricorso per motivi aggiunti (ma, ancor prima, nel ricorso introduttivo) il richiamo al PTCP di Como è stato funzionalizzato a dedurre l'illogicità delle scelte urbanistiche, quindi quale mero parametro di apprezzamento e non quale atto presupposto (si tratta, in particolare, del secondo motivo).

Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va, pertanto, respinto.

Non colgono nel segno i primi due motivi, che per affinità tematica possono essere esaminati congiuntamente, con cui è stata dedotta la presunta vincolatività delle destinazioni previste dal piano di recupero adottato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 10 luglio 2006, sostenendosi, pertanto, l'illegittimità della ricomprensione dei terreni della ricorrente *“all'interno delle aree soggette a valutazione di incidenza ambientale (SV3) e nell'ambito della rete ecologica locale (ad eccezione*

del mapp. 1014 in rete ecologica provinciale RE1)” (cfr. pag. 9), mentre, appunto, “l’Amministrazione avrebbe dovuto inserire le aree in zona CV3 “Ambiti di pianificazione attuativa previgente e progetti in variante” tenendo conto dell’adozione del Piano di Recupero e dell’esecuzione degli adempimenti cui era subordinata l’approvazione del predetto piano” (cfr. pag. 11)

L’art. 47.1 delle norme attuative del piano delle regole del (variato) PGT (“CV3 – *Ambiti di pianificazione attuativa previgente e progetti in variante*”) ha, infatti, previsto che *“sono confermati i piani attuativi per i quali risultano sottoscritte le relative convenzioni. A seguito dell’avvenuta completa attuazione derivante dall’integrale soddisfacimento degli obblighi contrattuali/convenzionali stipulati, l’ambito assume la classificazione corrispondente alle caratteristiche tipologiche e di destinazione funzionale del nuovo organismo edilizio”*.

Tale disposizione, dirimente per stabilire i presupposti di riconoscimento della zonizzazione contestata, non è stata neppure impugnata dalla ricorrente.

La sussistenza di un affidamento qualificato – che sarebbe derivato dalla mera adozione del piano di recupero, cui non è seguita né l’approvazione né la sottoscrizione della convenzione attuativa – è, di conseguenza, esclusa dalla disciplina di un’espressa previsione urbanistica.

Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui si è censurata la limitazione inferta alle possibili destinazioni per gli immobili della ricorrente.

Invero, l’art. 29.1 SV1 (“*Ambiti di valore paesaggistico – ambientale*”) ha previsto che *“gli ambiti naturali d’interesse ambientale e paesaggistico, ex n. 2), lett. e), c. 1, art. 10 della Lr. 12/2005 smi, sono disciplinati come segue: a) sono ammesse tutte le destinazioni d’uso principali e complementari, di cui all’art. 14.2., tranne le categorie I, A, AS e C aventi superficie di vendita maggiore di 250 mq; b) non sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente che eccedano le categorie della manutenzione straordinaria e del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia rispettivamente ex lett. b), c) e d) art. 27 della Lr. 12/2005 smi, con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione per i fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge Urbanistica 1150 del 1942. E’ sempre*

consentito l'ampliamento del 10% una tantum del volume esistente, calcolato vuoto per pieno, sino ad un massimo di 150 mc'.

Come si può agevolmente dedurre, con la variante è stata ammessa (art. 14.2) la possibilità di realizzare destinazioni residenziali principali (*“residenze, case per studenti e lavoratori, collegi con eccezione delle strutture assimilate alla funzione ricettiva”*) e complementari (*“uffici, studi professionali, agenzie bancarie, esercizi commerciali di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ ristoranti), alberghi, sedi di associazioni, spettacolo e ricreazione, servizi collettivi o sociali, artigianato di servizio con tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale e purché non molesto, autorimesse pubbliche e private”*). È, pertanto, smentito *per tabulas* l'assunto secondo cui vi sarebbe stato un *“sostanziale azzeramento dell'edificabilità delle aree di cui si tratta”* (cfr. pag. 5).

Sulla medesima direttrice, la disciplina urbanistica sugli *“immobili prevalentemente artigianali e/o produttivi per i quali sono previsti interventi integrativi o sostitutivi mediante pianificazione attuativa (CR1.2)”* ha previsto, all'art. 48.2 delle sopra citate NTA, che *“negli immobili inseriti in ambito CR1.1 mediante permesso di costruire convenzionato, e negli immobili inseriti in ambito CR1.2 mediante Piano attuativo: a) sono ammesse tutte le destinazioni d'uso principali e complementari di cui al precedente art. 14.2., esclusa la categoria I, A e C per la sola grande struttura di vendita; b) nel caso di riuso dell'immobile esistente possono essere realizzati interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione, rispettivamente ex lett. b), c), d) art. 27 della Lr. 12/2005; c) nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica ex lett. f) art. 27 della Lr. 12/2005 che comportino demolizione e ricostruzione la S_{lp} di progetto non dovrà superare la superficie coperta esistente, con esclusione delle tettoie, delle pensiline, dei passaggi coperti e dell'eventuale ampliamento di cui al punto 48.1., nel limite del 60% della superficie del lotto; l'altezza del nuovo edificio non dovrà superare l'altezza media dell'edificato adiacente/circostante (fatta eccezione degli episodi fuori scala). Nel caso di edifici esistenti a più piani, nei soli ambiti CR1.2, la slp di progetto, potrà essere*

incrementata del 50% della superficie coperta della parte di edificio su più piani, purché entro il limite del 60% della superficie del lotto”.

Il Collegio non ravvisa, pertanto, alcuna compressione delle possibilità edificatorie, nei perentori termini prospettati dalla ricorrente.

Né si configura il difetto di motivazione, dedotto con i primi due motivi, in ordine al quale occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“la pianificazione urbanistica costituisce un’attività a carattere discrezionale, per la quale, come più volte affermato da questo Consiglio, è sufficiente una motivazione per relationem con la relazione tecnica che contiene le indicazioni sugli obiettivi che si intende complessivamente perseguire: quest’ultima deve dare contezza circa la sincronia e la coerenza, rispettivamente, delle scelte pianificatorie adottate, degli obiettivi perseguiti e degli interessi pubblici ad essi sottesi. Fatte salve le scelte incidenti su zone territorialmente circoscritte, in sede di adozione di uno strumento urbanistico l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione è di portata generale e risulta soddisfatto tramite l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte urbanistiche, senza necessità di una motivazione puntuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014 n. 793; id. 10 maggio 2012 n. 2710; id. 8 giugno 2011 n. 3497 e id. 3 novembre 2008 n. 5478)”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2014, n. 3294).

La giurisprudenza ha, inoltre, ribadito l’insussistenza di un obbligo di motivazione in merito alla variazione della disciplina del territorio (*“l’amministrazione comunale non è tenuta ad una particolareggiata motivazione in ordine ad ogni singola scelta urbanistica effettuata con il nuovo strumento di pianificazione, anche laddove la nuova scelta si discosti da destinazioni precedentemente impresse al territorio dal precedente strumento urbanistico, essendo sufficiente che emergano nel complesso le ragioni che sorreggono l’esercizio della potestà pianificatoria”*, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2863).

Il quarto motivo, con cui è stata censurata la legittimità del procedimento di VAS, è, infine, da ritenere inammissibile.

La Sezione ha, in più occasioni, evidenziato che l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non possa esaurirsi nella generica aspettativa a una

migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece – con specifico riferimento all'ipotesi in cui siano dedotte censure attinenti alla valutazione ambientale strategica – che *“che le “determinazioni lesive” fondanti l'interesse a ricorrere siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S.”*, con la conseguenza che chi ricorre ha l'onere di *“precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133).

Tale principio ha carattere generale, operando in tutti i casi in cui siano dedotti analoghi vizi relativi al procedimento di formazione di uno strumento urbanistico (cfr. TAR Lombardia – Milano, sez. II, 6 settembre 2017, n. 1788, n. 1787 e n. 1795; Id., 29 novembre 2016, n. 2250).

Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato alcun elemento atto a provare che la valutazione ambientale strategica abbia influito sulla destinazione impressa alle aree oggetto del contendere, deponendo in senso contrario il pacifico ampliamento delle possibilità di edificazione che viene in evidenza da un confronto tra la pregressa disciplina pianificatoria e quella successivamente approvata.

Sicché, non si ravvisa in capo alla ricorrente l'interesse a dedurre il vizio procedimentale sotteso alla dedotta incompetenza del dirigente del settore ambiente del Comune di Como quale *“autorità competente per la VAS”* (a prescindere dal fatto che la precisazione della Regione Lombardia nella memoria del 23.1.2018 è rimasta priva di replica finanche in occasione della pubblica udienza di discussione).

L'infondatezza del ricorso non può che decisamente ripercuotersi sulla proposta domanda risarcitoria.

In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse e in parte va respinto, nei sensi espressi in motivazione.

Le spese processuali possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso principale;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi espressi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Mario Mosconi

IL SEGRETARIO